



**LEGGE DI BILANCIO 2018
E DECRETI DELEGATI
FUNZIONE WEALTH PLANNING**

21 Febbraio 2018



MEDIOBANCA
PRIVATE BANKING

DISCLAIMER

Il presente documento ha esclusivamente natura e scopi informativi generali. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta, né un invito, né una raccomandazione ad effettuare investimenti o disinvestimenti, né una sollecitazione all'acquisto, alla vendita, alla sottoscrizione di strumenti finanziari, né un'offerta di stipula di un contratto di investimento o di finanziamento, né attività di consulenza finanziaria, legale o fiscale o ricerca in materia di investimenti. Nella redazione del documento non sono stati presi in considerazione obiettivi personali di investimento, situazioni e bisogni finanziari dei destinatari del documento stesso.

I dati, le informazioni e le opinioni contenuti nel presente documento possono provenire, in tutto o in parte, da fonti ritenute attendibili. Qualora siano assunti e/o desunti dati, informazioni od opinioni da fonti esterne – puntualmente indicate – si precisa che non è stata effettuata alcuna verifica sulla loro completezza, correttezza ed attendibilità. In ogni caso, Mediobanca non garantisce e non può essere considerata in alcun modo responsabile per la loro esattezza e completezza, né per risultati futuri o per l'uso che i destinatari del documento o terzi ne facciano, né per qualsiasi conseguenza derivante, direttamente o indirettamente, dalla lettura, elaborazione e/o utilizzo dei dati, informazioni e valutazioni contenuti nel presente documento o da qualsiasi evento che venisse da chiunque ad esso ricondotto. Mediobanca si riserva il diritto di apportare ogni modifica del contenuto del documento in ogni momento senza preavviso, senza tuttavia assumere obblighi o garanzie di aggiornamento e/o rettifica.

Il documento è di proprietà di Mediobanca ed è vietato ogni uso, riproduzione, duplicazione o distribuzione, anche parziali, da parte dei destinatari del documento o di terzi, salva espressa autorizzazione scritta di Mediobanca, la quale non comporta comunque alcuna responsabilità o garanzia, anche di risultato.

Per quanto Mediobanca possa mettere a disposizione della clientela personale provvisto di preparazione legale, fiscale o altrimenti specialistica, i destinatari del documento che, sulla base di questo, siano interessati, in piena autonomia e senza alcuna sollecitazione, ad entrare in rapporti con Mediobanca medesima sono invitati, prima di prendere ogni decisione finanziaria, a ricorrere all'assistenza di propri consulenti di fiducia, legali, fiscali o di altra specializzazione rilevante.

AGENDA

1. **Rivalutazione del costo delle partecipazioni**
 - I. **Normativa**
 - II. **Operatività**
2. **Normativa Res Non Dom Italiana**
3. **Riferimenti**



MEDIOBANCA
PRIVATE BANKING

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Sezione 1

Analisi Normativa



OVERVIEW

- ◆ I **commi 997 e 998** dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (**legge di bilancio 2018** pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, supplemento ordinario n. 62) contengono la **riapertura dei termini** inizialmente previsti dall'articolo 5 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, per usufruire della normativa che consente di **aggiornare, ai fini fiscali, il costo delle partecipazioni in società non quotate**, come risultante da un'apposita **perizia estimativa** a tal fine predisposta.
- ◆ La **finalità** della norma consiste nel **favorire** una maggiore **circolazione dei patrimoni** e delle attività finanziarie in genere, ottenibile grazie alla **riduzione dell'onere fiscale gravante sulla loro cessione**.
- ◆ La stessa operazione (rivalutazione del costo di acquisto fiscalmente rilevante), con procedura, effetti e scadenze simili, può essere attuata anche con riferimento ai **terreni edificabili** o a destinazione agricola.
- ◆ In estrema sintesi:
 - ✓ i terreni e le **partecipazioni rivalutabili** sono quelle **detenuti** alla data del **1° gennaio 2018**;
 - ✓ la **rivalutazione** deve essere **perfezionata** con il **versamento** dell'imposta dovuta in unica soluzione (o della prima rata), al **30 giugno 2018**;
 - ✓ l'imposta sostitutiva può essere rateizzata in **tre rate annuali di pari importo**, a decorrere dalla data del 30 giugno 2018. Sull'importo delle **rate successive alla prima** sono dovuti gli interessi nella misura del **3% annuo**, da versarsi contestualmente;
 - ✓ la **redazione** e il **giuramento della perizia di stima** devono essere effettuati entro il **30 giugno 2018**;
 - ✓ secondo **prassi consolidata** dell'Agenzia delle Entrate, **possono accedere** alla rivalutazione anche **coloro che hanno già fruito di una precedente "riapertura"** dell'agevolazione.
- ◆ Per **effetto della rivalutazione**, le **plusvalenze** derivanti dagli **atti di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni** e dei terreni sono computate assumendo il **valore rideterminato** nella relazione di stima, il quale **si sostituisce all'originario costo fiscale**.

REQUISITI SOGGETTIVI

- ◆ La possibilità di **rideterminare** il valore fiscale dei terreni e delle **partecipazioni** è riservata unicamente ai soggetti in grado di porre in essere operazioni suscettibili di generare “**redditi diversi**” ai sensi dell’**art. 67 del T.U.I.R.**, ovvero sia:
 - ✓ alle **persone fisiche residenti**, relativamente a terreni e **partecipazioni** detenuti **al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa**;
 - ✓ alle **società semplici** e ai **soggetti** alle stesse **equiparati** ai sensi dell’art. 5 del T.U.I.R.;
 - ✓ agli **enti non commerciali**, relativamente a terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa (inclusi i trust residenti);
 - ✓ ai **soggetti non residenti**, per i terreni ubicati in Italia e per le **partecipazioni in società residenti**, che **non siano riferibili a stabili organizzazioni in Italia**.
- ◆ Sono quindi **esclusi** dall’applicazione della normativa:
 - ✓ i **soggetti che esercitano attività d’impresa**; in particolare: le società di capitali e le società di persone diverse dalle società semplici;
 - ✓ I **soggetti non residenti** per i quali le **plusvalenze non sono imponibili** per effetto di apposite **previsioni** contenute nelle **convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito**.
- ◆ Relativamente alle **partecipazioni detenute tramite un mandato fiduciario** (con o senza intestazione) concesso a una società fiduciaria, a parere dell’Agenzia delle Entrate **il fiduciante può procedere a rivalutazione** poiché:
 - a) è l’**effettivo proprietario** della partecipazione; ed
 - b) è colui **in capo al quale**, per effetto della trasparenza fiscale della società fiduciaria, viene **imputata l’eventuale plusvalenza** derivante dalla cessione.

REQUISITI OGGETTIVI

- ◆ Le **partecipazioni** che possono essere oggetto di rivalutazione devono essere:
 - 1) detenute **non in regime di impresa**. Si tratta di una diretta e ovvia conseguenza del fatto che il valore rivalutato concorrerà alla **determinazione** dell'eventuale **capital gain** e quindi di un **reddito diverso**;
 - 2) **non negoziate** in mercati regolamentati. L'Agenzia delle Entrate ha precisato che per **mercati** deve farsi riferimento sia a quelli **interni** sia a quelli **esteri**. Tra i mercati regolamentati vanno ricompresi non solo la **borsa** e il **mercato ristretto**, ma anche **ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative**, nonché quelli di **Stati appartenenti all'OCSE**, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede. La **mancata quotazione** deve **sussistere al 1° gennaio 2018**. Sono **rivalutabili** anche le partecipazioni **ammesse alla quotazione in data successiva al 1° gennaio 2018**. Al contrario, la semplice **sospensione inibisce** l'accesso all'agevolazione;
 - 3) **possedute al 1° gennaio 2018**. Relativamente alle partecipazioni **pervenute per successione o donazione in data successiva**, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso l'**utilizzo del valore rivalutato** quando il **de cuius**, prima del decesso, abbia conferito **mandato con rappresentanza, per l'effettuazione della rivalutazione**.
- ◆ Possono costituire oggetto di rivalutazione:
 - 1) i **titoli azionari**, purché non quotati in mercati regolamentati italiani ed esteri;
 - 2) le **partecipazioni al capitale** o al **patrimonio** non rappresentate da titoli, ovvero le **quote di società a responsabilità limitata** e di **società di persone**;
 - 3) i **diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni** (diritti d'opzione, *warrant*, obbligazioni convertibili in azioni, ecc.).
- ◆ Le partecipazioni rivalutabili possono essere detenute:
 - 1) in **proprietà**;
 - 2) in **nuda proprietà**;
 - 3) in **usufrutto**.

PERIZIA ESTIMATIVA

- ◆ La rideterminazione del valore delle partecipazioni viene effettuata assumendo, in luogo del costo di acquisto della partecipazione stessa, il **valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata alla data di riferimento del 1° gennaio 2018**. Tale valore deve essere determinato sulla base di un'apposita **relazione di stima, riferita all'intero patrimonio sociale**.
- ◆ Soggetti **abilitati alla redazione** della perizia di stima sono:
 - ✓ i professionisti iscritti nell'Albo dei **dottori commercialisti** e degli **esperti contabili**;
 - ✓ i professionisti iscritti nel registro dei **revisori legali**;
 - ✓ i periti iscritti alle CCIAA ai sensi dell'art. 32 del R.D. n. 2011/1934
- ◆ **Redazione e giuramento** della perizia, salvo il caso di applicazione del **“regime della dichiarazione”**, devono avvenire obbligatoriamente **anteriormente alla cessione**.
- ◆ Per poter ottenere il **riconoscimento del nuovo valore fiscale** di acquisto delle partecipazioni, ai fini dell'applicazione dei regimi di cui agli **artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/1997**, il contribuente deve **fornire all'intermediario depositario delle azioni**, prima della cessione, una **copia della perizia**, i **dati identificativi dell'estensore** della stessa, il **codice fiscale della società oggetto di valutazione** e **copia degli eventuali versamenti già effettuati** dell'imposta sostitutiva (totale o a rate).
- ◆ Il **costo** sostenuto per la redazione della **perizia** di stima delle partecipazioni:
 - ✓ se **committente** è la **società** oggetto di perizia sarà **deducibile da parte della stessa** in **quote** costanti nell'esercizio di sostenimento e nei quattro successivi;
 - ✓ se committente è il **titolare della partecipazione** andrà ad **incrementare il valore della partecipazione** posseduta.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

- ◆ Il **riconoscimento del maggior valore fiscale** delle partecipazioni (qualificate e non) è subordinato al **versamento** di un'**imposta sostitutiva** con **aliquota dell'8%** sull'**intero valore rideterminato**.
- ◆ L'imposta sostitutiva può essere versata in un'**unica soluzione** o in un massimo di **tre rate annuali di pari importo**, con applicazione di **interessi** in ragione del **3% su base annua** sulla seconda e terza rata. In particolare, entro il **30 giugno 2018** deve essere versato l'**intero importo** dell'imposta sostitutiva, nel caso di pagamento in unica soluzione, **ovvero la prima rata**, nel caso di pagamento rateale. La **seconda e terza rata** sono versate, rispettivamente, entro il **30 giugno 2019** ed entro il **30 giugno 2020**.
- ◆ La prassi amministrativa ha più volte confermato che **il momento in cui l'opzione per la rideterminazione del costo si considera perfezionata coincide con il versamento** dell'imposta sostitutiva (oppure della prima rata, in caso di opzione per il pagamento rateale). Pertanto, se tale **versamento** è **omesso**, oppure è effettuato **oltre il termine** previsto dalla norma, **secondo l'Agenzia delle Entrate non è più possibile avvalersi del valore rideterminato** ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata. In tale ipotesi, il contribuente può tuttavia richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva eventualmente versata oltre i termini.
- ◆ Qualora il **contribuente** abbia invece **effettuato il versamento della prima rata** nei termini di legge, ma abbia **omesso** di effettuare i **successivi** versamenti, questi ultimi **sono iscritti a ruolo**, ma la **rideterminazione** del costo assume piena efficacia, **non potendo più essere revocata**.
- ◆ Si riporta di seguito l'**evoluzione storica** dell'**aliquota dell'imposta sostitutiva**:

Bene oggetto di rivalutazione	Precedenti rivalutazioni	Rivalutazioni dal 1/1/2015	Rivalutazioni dal 1/1/2016
Partecipazioni non qualificate	2%	4,00%	
Partecipazioni qualificate			8,00%
Terreni	4%	8,00%	

SCOMPUTO/RIMBORSO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

- ◆ Qualora il **contribuente** lo ritenga opportuno, **può rideterminare il valore** delle partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2018 **anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni**. In tal caso, potrà **scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta l'imposta sostitutiva già versata** in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate **con riferimento ai medesimi beni**.
- ◆ Il **contribuente può scomputare**, dall'**imposta dovuta**, l'**imposta versata in occasione di precedenti rideterminazioni** e, conseguentemente, calcolare le rate dovute. Nell'ipotesi di **versamento rateale**, l'importo da versare, determinato come **differenza tra l'imposta sostitutiva dovuta** con riferimento ai beni esistenti al **1° gennaio 2018** e l'**imposta versata** ai fini di **precedenti rivalutazioni**, deve essere **diviso per tre** ai fini della determinazione dell'importo di ciascuna rata. Affinché sia ammessa la detrazione, si deve trattare di imposta sostitutiva versata in precedenza per la quale **non** sia stata già **presentata l'istanza di rimborso**.
- ◆ In **alternativa** allo scomputo, il contribuente, che opta per la nuova rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni, può **chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva versata in passato** per una precedente rivalutazione dei **medesimi beni**. In ogni caso, l'importo del **rimborso non** può essere **superiore all'importo dovuto** in base all'ultima rideterminazione di valore.
- ◆ Il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato può essere richiesto ai sensi dell'**art. 38 del D.P.R. 29 602/1973**, ovvero **entro 48 mesi** dalla data del **versamento** dell'intera imposta o della prima rata relativa alla precedente rideterminazione. Il **termine di decadenza** per la richiesta del suddetto rimborso decorre **dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento** e cioè **dalla data di pagamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta per effetto dell'ultima rideterminazione** effettuata, ovvero dalla data di versamento della **prima rata**.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- ◆ I **contribuenti** che si avvalgono della **rivalutazione** devono **indicare i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare la documentazione** (perizia, dati identificativi dell'estensore della stessa, codice fiscale del titolare del bene stimato, ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva versata) per **esibirla all'Amministrazione Finanziaria** in caso di richiesta.
- ◆ La **mancata indicazione** degli estremi della rivalutazione nel Modello Unico **non pregiudica gli effetti dell'agevolazione**, ma determinano soltanto **una violazione formale** cui si applica una **sanzione da 258 a 2.065 euro** (art. 8, co. 1, D.Lgs. 471/1997).
- ◆ In caso di **rivalutazione di partecipazioni**, nel **quadro RT** devono essere riportati analiticamente:
 - ✓ il **valore** rivalutato risultante dalla **perizia giurata** di stima;
 - ✓ l'**imposta sostitutiva dovuta**;
 - ✓ l'**imposta** eventualmente **già versata in occasione di precedenti procedure** di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni **scomputabile dall'imposta sostitutiva** dovuta relativa alla **nuova rideterminazione**;
 - ✓ l'**imposta da versare** (differenza tra l'imposta dovuta per la nuova rivalutazione e l'imposta versata per la precedente rivalutazione).
- ◆ Anche i **contribuenti che utilizzano il modello 730** devono **presentare i suddetti quadri della dichiarazione Redditi** ed il relativo **frontespizio** nei termini di presentazione di quest'ultimo modello.

UTILIZZABILITÀ DEL VALORE RIVALUTATO

- ◆ In base delle disposizioni di cui all'**art. 5**, comma 1, della **Legge n. 448/2001**, la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate esplica i propri effetti esclusivamente nell'ambito della disciplina dei **capital gain**, vale a dire soltanto ai fini della determinazione delle **plusvalenze da cessione** (ed assimilate, ad es. conferimento partecipativo non art. 177 T.U.I.R.) che configurano redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del T.U.I.R., rispettivamente comma 1, lett. c) e c-bis), per le partecipazioni qualificate e non qualificate.
- ◆ Il **valore rideterminato non può essere utilizzato** ai fini della disciplina dei **redditi di capitale**; pertanto, nel caso del c.d. **recesso tipico**, di **liquidazione** o di **esclusione**, il socio non può avvalersi del valore affrancato con riferimento alle somme o al valore normale dei beni ricevuti, i quali costituiscono "reddito di capitale", ai sensi dell'art. 47, comma 7, del T.U.I.R., per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate (costo fiscalmente riconosciuto ante rideterminazione).
- ◆ Il **valore rivalutato** assume, invece, **rilevanza** in caso di "**recesso atipico**", ove il socio recedente realizza la propria partecipazione mediante la **cessione agli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni**, oppure **a un terzo** concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, infatti, **il reddito del socio uscente ha natura di "reddito diverso"** e non di "reddito di capitale».
- ◆ In base al disposto dell'art. 5, comma 6, della Legge n. 448/2001, l'assunzione **del valore rideterminato in luogo del costo** o del valore d'acquisto **non consente il realizzo di minusvalenze su partecipazioni** ai sensi dell'art. 68 del T.U.I.R. La **rivalutazione** può quindi determinare **al massimo l'azzeramento della plusvalenza**, ma in nessun caso può concorrere alla determinazione di minusvalenze compensabili con plusvalenze aventi medesima natura.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

- ◆ Sulla base delle **precisazioni** fornite in passato dall'**Amministrazione finanziaria**, **non possono essere oggetto di rivalutazione** i terreni e le **partecipazioni ricevute a seguito di successioni o donazioni intervenute successivamente al 1° gennaio 2018**, in quanto gli eredi e i donatari non possono essere considerati "possessori" dei suddetti beni a tale data.
- ◆ Possono **beneficiare** della disciplina in oggetto coloro che hanno acquisito, per successione o donazione, i terreni e le partecipazioni prima del 1° gennaio 2018. In tale eventualità, questioni particolari si pongono qualora il **de cuius** o il **donante** abbiano **rivalutato in passato** i terreni e le partecipazioni e l'**erede o donatario** intenda **usufruire nuovamente** della disciplina in oggetto. In relazione alle **partecipazioni cadute in successione dal 3 ottobre 2006**, per effetto della reintroduzione dell'imposta di successione, **non è più consentito all'erede di assumere quale costo fiscale della partecipazione il costo rivalutato dal de cuius**, dovendo essere necessariamente assunto il valore delle partecipazioni indicato nella dichiarazione di successione. Il **valore** risultante dalla **rivalutazione** eseguita dal **de cuius** può essere **utilizzato**, invece, con riferimento alle partecipazioni pervenute per **successione** nel periodo in cui tale imposta era abolita, vale a dire in relazione alle successioni apertesesi **dal 25 ottobre 2001 al 2 ottobre 2006**.
- ◆ Per le partecipazioni pervenute per **donazione**, **il costo fiscalmente riconosciuto è sempre quello rilevante in capo al donante**, per cui, se quest'ultimo ha rideterminato il valore fiscale della partecipazione donata, **il nuovo valore si trasferisce direttamente al donatario**. Poiché il **donatario** subentra nel **costo rilevante in capo al donante**, parrebbe logico sostenere che egli subentri anche nel diritto di detrarre, in caso di nuova rivalutazione, l'imposta sostitutiva versata dal donante. Tale **soluzione non** è stata ritenuta **percorribile** dall'Amministrazione finanziaria.
- ◆ L'Amministrazione finanziaria ha affermato che il **contribuente non può rinunciare alla rivalutazione** dopo aver pagato la prima rata. Si può verificare **il decesso del contribuente che ha effettuato la rivalutazione**, ma che ha **pagato solo la prima rata**. In tale ipotesi **gli eredi** non possono assumere il valore rideterminato di terreni e partecipazioni, ma sarebbero **comunque tenuti a versare le rate residue dell'imposta sostitutiva per conto del de cuius**.

SCISSIONI SOCIETARIE

- ◆ Se la **scissione si perfeziona prima del 1° gennaio 2018**, i **soci della società scissa** possono **rideterminare** il valore delle **partecipazioni delle società beneficiarie** (costituite per effetto della scissione o a essa preesistenti) **acquisite in concambio** prima della data di riferimento.
- ◆ Qualora la **scissione si perfezioni successivamente** al 1° gennaio 2018 **non possono essere rivalutate** le **partecipazioni** acquisite nelle società **beneficiarie**, in quanto alla **data di riferimento** esse non **erano ancora esistenti**; i soci della scissa, divenuti soci delle beneficiarie, possono tuttavia **rivalutare le partecipazioni** che possedevano a tale data **nella società scissa**.
- ◆ **La rivalutazione** delle partecipazioni nella società scissa **si trasferisce sulle partecipazioni nelle beneficiarie**, in quanto il cambio delle partecipazioni produce semplicemente un effetto “sostitutivo”. In tale ambito si pone il problema della **ripartizione del valore rideterminato** delle partecipazioni **della società scissa tra** quelle delle società **beneficiarie** (nella scissione totale) o tra quelle della scissa e della beneficiaria (nella scissione parziale). Tale ripartizione deve avvenire secondo le stesse regole relative alla ripartizione del costo fiscale della partecipazione in sede di scissione.
- ◆ Il **costo fiscalmente riconosciuto** delle partecipazioni viene **ripartito in base al rapporto tra i valori economici dei patrimoni delle società partecipanti alla scissione**.

RIVALUTAZIONI PARZIALI

- ◆ L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di procedere alla **rideterminazione** del costo anche soltanto **per una parte della partecipazione posseduta** alla data del **1° gennaio 2018**. La partecipazione sulla quale è dovuta l'imposta sostitutiva **si considera acquisita il 1° gennaio 2018**, indipendentemente dalla data del pagamento dell'imposta. Pertanto, nell'ipotesi in cui in data successiva non siano state acquisite altre partecipazioni, **si considera ceduta per prima la partecipazione il cui valore o costo di acquisto è stato rivalutato.**
- ◆ Qualora il **contribuente** sia titolare di un **diritto reale frazionario (nuda proprietà/usufrutto)** sulla partecipazione oggetto di rivalutazione, si deve ricorrere al **"prospetto dei coefficienti"** per il calcolo del valore del diritto di usufrutto vitalizio, **allegato al D.P.R. n. 131/1986**, qui di seguito riportato:

ETA' USUFRUTTUARIO	COEFFICIENTE	SAGGIO LEGALE	% USUFRUTTO	% NUDA PROPRIETA'
da 0 a 20	317,5	0,30%	95,25	4,75
da 21 a 30	300,0	0,30%	90,00	10,00
da 31 a 40	282,5	0,30%	84,75	15,25
da 41 a 50	265,0	0,30%	79,50	20,50
da 46 a 50	247,5	0,30%	74,25	25,75
da 51 a 53	230,0	0,30%	69,00	31,00
da 54 a 56	212,5	0,30%	63,75	36,25
da 57 a 60	195,0	0,30%	58,50	41,50
da 61 a 63	177,5	0,30%	53,25	46,75
da 64 a 66	160,0	0,30%	48,00	52,00
da 67 a 69	142,5	0,30%	42,75	57,25
da 70 a 72	125,0	0,30%	37,50	62,50
da 73 a 75	107,5	0,30%	32,25	67,75
da 76 a 78	90,0	0,30%	27,00	73,00
da 79 a 82	72,5	0,30%	21,75	78,25
da 83 a 86	55,0	0,30%	16,50	83,50
da 87 a 92	37,5	0,30%	11,25	88,75
da 93 a 99	20,0	0,30%	6,00	94,00

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Sezione 1

Operatività



SCHEMA DI SINTESI

Schema di processo

Sezione 1



Oggetto	Descrizione	Note
Scelta Perito ed analisi dei dati al 31/12/2017	L'analisi dei dati al 31/12/2017 è indicativa in prosima alla data di riferimento della perizia (1/1/2018)	
Redazione Perizia	Valutazione della società sulla base dell'andamento della stessa parametrato con operazioni di mercato simili	
Redazione Contratto di Cessione	Dovrà essere redatto in ogni caso un contratto di cessione delle azioni tra le persone fisiche e il cessionario	
Apertura deposito titoli e C/C	Deposito delle azioni in banca	Il passaggio tramite un intermediario consente di ridurre gli adempimenti
Versamento imposta sostitutiva ¹	Utilizzo del regime fiscale amministrato	Il pagamento anteriore dell'imposta e l'utilizzo di un intermediario consente di ridurre gli adempimenti
Trasferimento azioni e pagamento prezzo	Implementazione	Trattandosi di azioni, in ipotesi di esistenza dei certificati fisici, la girata potrebbe essere effettuata direttamente dall'intermediario

¹ In sede di scomputo di quanto versato in precedenza, verificare la sussistenza dei requisiti di coincidenza soggettiva e oggettiva

DETTAGLI OPERATIVI

La realizzazione dell'operazione di cessione delle partecipazioni detenute **utilizzando un intermediario finanziario** consente di ridurre gli obblighi dichiarativi ed è sviluppabile nei seguenti *steps* operativi:

- apertura da parte dei **soci persone fisiche** dei **dossier titoli** e dei **rapporti di conto corrente** a servizio degli stessi (sui quali affluiranno le quote di **corrispettivo incassate pro-tempore**) con contestuale **esercizio dell'opzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 461/1997**;
- **deposito dei certificati azionari** presso l'intermediario finanziario;
- **consegna all'intermediario** di copia della **perizia asseverata** ed eventualmente della **quietanza del versamento** dell'imposta di rivalutazione (intero importo o prima delle tre rate annuali);
- redazione del **contratto di compravendita** fra i soci persone fisiche e l'acquirente con contestuale **annotazione della girata sui certificati azionari**. In questa sede l'intermediario finanziario provvederà ad assoggettare la transazione alla c.d. "**Tobin Tax**" in misura pari allo **0,20% del corrispettivo pattuito** fra le parti. Per previsione normativa, l'onere è **ad esclusivo carico dell'acquirente**;
- **canalizzazione dei flussi finanziari** (incassi) in favore delle persone fisiche con conseguente assunzione da parte dell'**intermediario** del ruolo di **sostituto di imposta** sulla **eventuale ulteriore plusvalenza** (determinata quale differenza positiva fra corrispettivo effettivamente incassato e valore fiscalmente rideterminato).

Qualora i **soci persone fisiche** (titolari della proprietà o dei corrispondenti diritti frazionari sulle azioni) optino per la conduzione dell'operazione secondo le linee brevemente tratteggiate nella *slide* precedente, saranno **esonerati** da:


- **compilazione del quadro RT** del modello **Redditi Persone Fisiche 2019** nella sezione relativa alla **rideterminazione del valore** fiscale delle **partecipazioni** detenute alla data del **1/1/2018**;
- **compilazione del quadro RT** del modello **Redditi Persone Fisiche 2018** nella sezione relativa alla indicazione della intervenuta **compravendita** e **quantificazione della eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante** in ragione della quota parte di corrispettivo **incassato** nel corso del **2018**;
- **compilazione del quadro RT** del modello **Redditi Persone Fisiche** nella sezione relativa alla indicazione della intervenuta **compravendita** e **quantificazione della eventuale plusvalenza fiscalmente rilevante** in ragione della quota parte di corrispettivo incassato nel corso di **ogni singolo anno successivo al 2018**;
- autonoma **liquidazione dell'imposta sostitutiva 26%** relativa al conseguimento di **ogni plusvalenza fiscalmente rilevante**, con conseguente predisposizione del **modello F24** ed effettuazione del relativo **versamento**.

Tali **adempimenti** risultano **assorbiti** dal ruolo di **sostituto d'imposta** assunto dall'**intermediario finanziario** originariamente **depositario dei titoli** e attraverso cui sono stati **canalizzati i flussi** finanziari in favore dei soggetti cedenti le azioni.

Analogo risultato può essere ottenuto qualora la società oggetto di cessione sia costituita sotto forma di **società a responsabilità limitata** ed ogni socio conferisca ad una **società fiduciaria** un **mandato di amministrazione senza intestazione** della propria partecipazione.


CESSIONE PARZIALE

- ◆ I **soci persone** fisiche di Target SpA **cedono** cumulativamente, **il 40%** delle azioni rappresentative del capitale di Target SpA. Gli **assetti societari post cessione** sono i seguenti:



In questo caso, i soci persone fisiche possono procedere alla **rideterminazione** del costo delle partecipazioni possedute per la **sola quota venduta**.


- ◆ Qualora la cessione abbia ad oggetto la **totalità di un ramo d'azienda** facente capo a Target SpA, la vendita potrebbe essere **preceduta** da una **scissione parziale proporzionale**. Gli **assetti societari post cessione** sono i seguenti:



Il **valore rivalutato**, come visto in precedenza, in caso di **scissione** viene **ripartito sulla base dei capitali economici** delle società coinvolte nell'operazione straordinaria. Anche in questo caso la fiscalità sul capital gain emergente dalla cessione può essere notevolmente ridotto grazie alla rivalutazione del costo di Target SpA.

CESSIONE SOCIETÀ CONTROLLATA DA HOLDING

- ◆ La situazione al 1° gennaio 2018 è la seguente:



Ipotizzando che all'interno della holding di famiglia **non** siano **presenti attivi aggiuntivi** rispetto alla **partecipazione totalitaria in Target**, i **soci persone fisiche** di Holding, una volta **rideterminato il costo** delle partecipazioni in loro possesso, possono attuare una **fusione (inversa) di Target in Holding**.

In tal modo, in capo agli stessi, viene riconosciuto il valore fiscalmente rideterminato dei beni oggetto di cessione.

NORMATIVA RES NON DOM ITALIANA

Sezione 2



NORMATIVA RES NON DOM ITALIANA

- ◆ La Legge Finanziaria 2017 ha inserito all'interno del TUIR l'articolo 24 Bis che contiene la normativa in oggetto;
- ◆ La qualificazione del reddito derivante dalle attività finanziarie ai fini dell'agevolazione viene effettuata sulla base della lettura a specchio dell'art. 23 del TUIR;
- ◆ È in corso un approfondimento con l'Agenzia delle Entrate in relazione all'operatività inerente asset detenuti tramite intermediari residenti da parte di soggetti che effettueranno l'opzione per il regime della Flat Tax per i neo residenti;
- ◆ Un'opportunità già operativa riguarda l'utilizzabilità da parte dei soggetti interessati per effettuare l'opzione di tassazione, come residente, dei redditi di paesi specifici (es. Svizzera).

RIFERIMENTI

Sezione 3



FUNZIONE WEALTH PLANNING

- ◆ Dott. Alberto Chiesa
Tel. 02/88219662
Cell. 366/6892435
Mail; alberto.chiesa@mediobanca.com

- ◆ Dott. Matteo Ubezio
Tel. 02/88219663
Cell. 3346171618
Mail; matteo.ubezio@mediobanca.com

- Dott. Lorenzo Pavoletti
Tel. 02/88219661
Cell. 366/7785942
• Mail: lorenzo.pavoletti@mediobanca.com